



Direttive per la regolamentazione delle principali fasi relative alla progettazione (nomina progettisti, verifica, validazione ed approvazione dei progetti), alla nomina delle Commissioni Giudicatrici nonché alla nomina delle Commissioni Collaudatrici

a) premesse

Con riferimento all'iter procedimentale relativo alla definizione, esecuzione, verifica, validazione ed approvazione dei progetti, allo stato attuale le procedure in essere (essenzialmente la PG 3.23 "Progettazione e cantierabilità di opere comprese nel piano degli investimenti") e la prassi consolidata contemplano – in sostanza – le seguenti fasi principali:

- Programmazione degli interventi inclusi nel Piano Investimenti (a cura delle Direzioni proponenti e di DIRAF)
- Eventuale inclusione nel Piano di interventi originariamente non previsti, previa autorizzazione dell'Amministratore Unico (su proposta di DIRAF)
- Attivazione dell'intervento da parte di DIRAF /PIMAF previa verifica della sua congruità (anche economica) rispetto al Piano Investimenti, a seguito del ricevimento dalle Direzioni proponenti del documento preliminare alla progettazione e del cronoprogramma
- Definizione – a cura delle competenti Direzioni e della DIRAC – del tipo di affidamento
- Sviluppo della fase di progettazione a cura delle competenti Direzioni
- Verifica della progettazione, eseguita (a seconda degli importi dei lavori) dal responsabile del procedimento e/o da nuclei tecnici di volta in volta designati
- Validazione finale da parte del Responsabile del Procedimento in fase di progettazione (o del Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione per "appalto complesso")

Nel seguito, gli atti progettuali – in uno al verbale di validazione, al verbale relativo alla verifica in campo effettuata dalla Direzione dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art.106 del DPR 207/10 nonché alla proposta per l'approvazione da parte del Direttore Generale – vengono inviati dalle competenti Direzioni a DIRAC. A sua volta la DIRAC provvede a redigere una bozza del provvedimento di approvazione, che sottopone all'attenzione del Direttore Generale. Una volta acquisito detto provvedimento, la stessa DIRAC provvede alla nomina della Commissione Giudicatrice e all'espletamento della gara di appalto.

Nel merito, l'analisi della citata procedura suggerisce di definire in maniera più puntuale sia gli aspetti relativi alla fase di verifica e validazione della progettazione, attualmente disciplinata dall'art.112 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. nonché dagli articoli 44/59 del DPR 207/10, sia il flusso attinente all'approvazione dei progetti.

Inoltre, le nomine delle Commissioni di collaudo sono state finora disciplinate – in sostanza – dall'Istruzione Operativa IST DIRAC 02; in sintesi, DIRAC/CASAC, su segnalazione del Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, proponeva al Direttore Generale la nomina dell'apposita Commissione dopo aver acquisito, di volta in volta, l'assenso dei Responsabili del personale designato.

Si evidenzia, infine, che – allo stato – per ognuna delle tre fasi principali dell'attuazione degli interventi (progettazione, affidamento ed esecuzione) viene designato un distinto Responsabile del Procedimento.

In considerazione dell'attuale configurazione funzionale di AQP nonché delle novità introdotte dal quadro normativo vigente, si ritiene opportuno introdurre – rispetto alle procedure in discorso – le modifiche nel seguito delineate.





b) sintetico richiamo alle fonti normative

Per comodità di lettura, si ritiene utile riportare le principali disposizioni normative relative agli argomenti in oggetto.

Innanzitutto, si rammenta che l'art.10 del Codice prevede, per ogni intervento, la nomina di un **responsabile del procedimento unico** per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. Per completezza, si evidenzia che il comma 9 dello stesso articolo prevede – per le Stazioni Appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e Enti pubblici – la possibilità di individuare uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento. Detti compiti sono dettagliati – oltre che dallo stesso art.10 del Codice – anche dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.

Il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione ovvero un funzionario tecnico – anche di qualifica non dirigenziale – con anzianità di servizio non inferiore a 5 anni. Esso può svolgere anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, con esclusione degli interventi di particolare complessità e/o di importo superiore ad € 500.000,00. Ancora, può svolgere funzioni di progettista per la predisposizione del progetto preliminare relativo a lavori di importo inferiore ad € 5.000.000,00 (soglia comunitaria di cui all'art.28 – comma 1 – lett.c) del Codice, così come aggiornata dal Regolamento CE n.1251/2011).

Le attività di progettazione sono disciplinate in dettaglio dagli artt.14 e segg. del Regolamento (disposizioni generali, progetto preliminare, definitivo ed esecutivo); il loro affidamento è normato dagli artt.90 e 91 del Codice nonché dagli artt.252 e segg. del Regolamento (contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria).

In sostanza, dette attività devono essere affidate prioritariamente agli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, agli uffici tecnici consortili di progettazione e direzione lavori che i Comuni e gli altri Enti possono costituire nonché agli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le stazioni appaltanti possono avvalersi; in caso di carenza di organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o a svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, è ammesso il ricorso ai soggetti esterni di cui al comma 1 dell'art.90 lett.d), e), f), f-bis), g) ed h) del Codice (liberi professionisti singoli od associati, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti, ecc.).

In generale, per servizi di ingegneria di importo pari o superiore a 100.000,00 euro viene espletata una gara d'appalto con procedura “aperta”, “ristretta” o “negoziata” secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Parte III del D.Lgs 163/06, mentre per servizi di ingegneria di importo inferiore a 100.000,00 euro è consentito l'affidamento ai predetti soggetti esterni nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art.57, comma 6 del Codice.

Per tale ultima fascia di importi, ai sensi dell'art. 267 del DPR 207/10 possono essere invitati – sempre nel rispetto dei richiamati principi – i soggetti individuati in un apposito elenco di professionisti, da istituire presso le stazioni appaltanti tramite avviso pubblico.

Per completezza, si evidenzia che il valore del corrispettivo spettante ai soggetti esterni (attualmente determinato in conformità al D.M. n.140/12) nonché dell'assicurazione per i dipendenti devono essere inclusi tra le somme a disposizione del quadro economico di ogni intervento.



In ordine alla verifica dei progetti, gli articoli 44/59 del DPR 207/10 sanciscono che la stessa deve essere espletata – in relazione agli importi dei lavori di cui al progetto da esaminare – secondo le modalità sotto sintetizzate:

- per lavori di importo > € 20.000.000 la verifica può essere condotta solo da Organismi di Ispezione di tipo A e C (esterni alla Stazione Appaltante), nonché di tipo B (interni alla Stazione Appaltante), definiti ai sensi della norma europea UNI 17020;
- per lavori di importo < €20.000.000 le verifica **può** essere condotta :
 - sempre, dai predetti Organismi di Ispezione;
 - dagli Uffici Tecnici delle Stazioni Appaltanti:
 - senza limitazioni dell'importo dei lavori, in caso di progettazione esterna;
 - senza limitazioni dell'importo dei lavori, in caso di progettazione interna, purché dotati di un sistema di qualità accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001;
 - per importo lavori fino ad € 5.000.000, sempre in caso di progettazione interna, purché dotati di un sistema interno di qualità;
 - per progetti interni di opere a rete di importo < €5.000.000 o di opere puntuali di importo < € 1.000.000, anche se non dotati di alcun sistema interno di qualità;
 - dal Responsabile del Procedimento per progetti di opere a rete di importo < €5.000.000 o di opere puntuali di importo < €1.000.000;
 - sempre, dai soggetti esterni di cui all'art.90-comma 1 del Codice (Soc. Ingegneria, ecc.), purché dotati di un sistema di qualità accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001;
 - dai predetti soggetti esterni di cui all'art.90-comma 1 del Codice (Soc. Ingegneria, ecc.), per progetti di opere a rete di importo < € 5.000.000 o di opere puntuali di importo < €1.000.000, anche se non dotati di un sistema di qualità accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001.

L'art.51 prescrive che il ricorso a soggetti esterni è soggetto – in ogni caso – alle disposizioni di cui alla parte III titolo II (affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria), in piena conformità agli stessi criteri generali già accennati per la progettazione, inclusi quelli relativi all'affidamento di incarichi di importo inferiore ad €100.000,00.

L'art.54 sancisce definitivamente che le verifiche in argomento devono essere effettuate su tutti i livelli di progettazione e contestualmente allo sviluppo degli stessi; pertanto, nella fase intermedia delle attività, una volta accertata la completezza degli elaborati progettuali in relazione al livello di progettazione in osservazione (artt.17/24/33 del DPR 207/10), il progetto deve essere sottoposto all'esame degli Enti Terzi per il rilascio delle rispettive autorizzazioni di competenza, anche tramite conferenza di servizi (artt.53 e 58 DPR 207/10).

Dal quadro normativo attualmente in vigore si evince che la richiesta e l'acquisizione delle autorizzazioni in parola, inclusa l'indizione della conferenza di servizi, per ogni livello di progettazione debbano essere curate dal Responsabile del Procedimento coadiuvato dal progettista.

E' peraltro evidente che nel caso di **“appalto complesso”** (art.168 del DPR 207/10) e/o di **“appalto integrato”** (art.169 del DPR 207/10), il ruolo di progettista viene assunto dall'appaltatore. In particolare, a norma del citato art.168 il Responsabile del Procedimento, entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva, avvia le procedure per l'acquisizione dei necessari pareri e per



l'approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara, e l'affidatario provvede – senza alcun compenso aggiuntivo – all'eventuale adeguamento del progetto. Infine, a norma dei citati articoli, il progetto esecutivo può prevedere variazioni alla qualità ed alla quantità delle lavorazioni previste nel definitivo nel limite massimo del 5%, sempre che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

Acquisiti detti pareri e recepite le eventuali prescrizioni tecniche dei succitati Enti, a seguito del rilascio – da parte del Direttore dei Lavori – dell'attestazione di cui all'art.106 comma 1 del DPR 207/10 (attestazione "pre-appalto" ex art.71 comma 1 del DPR 554/99), il soggetto preposto alla verifica redige – sempre in contraddittorio con il progettista – il rapporto conclusivo delle attività svolte (art.54 DPR 207/10).

A norma dell'art.56 dello stesso DPR tale soggetto è direttamente responsabile – tra l'altro – degli accertamenti relativi all'acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni.

Per completezza, si evidenzia che il valore del corrispettivo spettante ai soggetti esterni (attualmente determinato in conformità al D.M. n.140/12) nonché dell'assicurazione per i dipendenti devono essere inclusi tra le somme a disposizione del quadro economico di ogni intervento.

Successivamente, il Responsabile del Procedimento a seguito della conclusione della verifica (artt.55/59 DPR 207/10), emette l'**atto formale di validazione** del progetto indipendentemente dall'importo dei lavori da realizzare; ovviamente, per tutto quanto sopra, già all'atto della validazione lo stesso progetto – per assicurare la sua immediata cantierabilità – deve essere munito di tutti i necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni.

In ultimo, a norma degli artt.97 e 112 del Codice Appalti, l'Amministrazione procede alla formale **approvazione** del progetto.

Come anticipato, l'Ufficio di Direzione dei Lavori andrebbe nominato prima della gara, così come confermato dall'art.147 del Regolamento, pur se il citato art.106 prevede la possibilità che la suaccennata verifica "pre-appalto" possa essere condotta anche dal Responsabile del Procedimento qualora "...non sia stato ancora nominato il Direttore dei Lavori...".

La nomina e le attività delle **Commissioni Giudicatrici** sono disciplinate dagli artt. 84 e segg. del Codice.

In particolare, per quanto attiene alla nomina il suddetto art.84 prevede che:

- o ogni Commissione deve essere presieduta necessariamente da un dirigente e/o da un funzionario della Stazione Appaltante con funzioni apicali, mentre gli altri componenti diversi dal Presidente possono essere anche esterni;
- o per i componenti diversi dal Presidente, in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità può farsi ricorso a personale di altre amministrazioni aggiudicatrici ovvero, con un criterio di rotazione, a professionisti delle seguenti categorie:

a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza;

- o l'onorario spettante ai componenti esterni della Commissione (quantificato in base ai criteri di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture n.14154 del 31/10/2007 con l'applicazione di percentuali variabili dal 2% al 5% dell'onorario relativo al livello di progettazione oggetto di



valutazione) sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante.

La nomina e le attività delle **Commissioni Collaudatrici** sono disciplinate dagli artt.120 e 141 del Codice nonché dagli artt.215 e segg. del Regolamento.

A norma del comma 2-bis dell'art.120 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i., le Stazioni Appaltanti sono tenute ad affidare gli incarichi di collaudo relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture a propri dipendenti ovvero a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto dei contratti, alla complessità e all'importo delle prestazioni. In mancanza, gli incarichi in parola possono essere conferiti a soggetti esterni secondo le procedure previste per l'affidamento dei servizi già esaminate, incluse quelle relative all'affidamento di incarichi di importo inferiore ad €100.000,00.

In tal caso, l'importo della prestazione professionale da porre a base dell'affidamento viene attualmente determinato in conformità al D.M. n.140/12 e alle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art.238 del DPR 207/10, e deve essere inserito nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante.

Si fa rilevare, infine, che l'art.216 del DPR 207/10 prevede – tra l'altro – che:

- o per i componenti la Commissione è necessaria l'abilitazione all'esercizio della professione (laurea in architettura/ingegneria e, per un solo componente, in geologia, scienze agrarie e forestali) nonché – ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici – l'iscrizione da almeno 5 anni nel rispettivo albo professionale;
- o possono far parte della Commissione i funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti in servizio per almeno 5 anni presso amministrazioni aggiudicatrici;
- o il collaudo di lavori di manutenzione può essere affidato ad un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico (geometra o perito) che abbia prestato servizio per almeno 5 anni presso amministrazioni aggiudicatrici ovvero ad un tecnico diplomato iscritto da almeno 5 anni nell'albo professionale di competenza;
- o per i lavori comprendenti strutture, ad uno dei componenti – purché munito dei necessari requisiti – è affidato anche il collaudo statico;
- o tutti i soggetti esterni di cui sopra devono aver conseguito l'iscrizione all'albo professionale:
 - a. da almeno 10 anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000,00 di euro;
 - b. da almeno 5 anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000,00 di euro;
- o gli stessi soggetti esterni non potranno essere incaricati di un nuovo collaudo se non saranno trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni relative all'ultimo affidamento (un anno per collaudi non in corso d'opera).

c) principale flusso delle attività con modifica dell'organizzazione e delle procedure attualmente in essere presso AQP

Innanzitutto occorre evidenziare che presso AQP è istituita un'assicurazione generale che tutela l'Azienda nei confronti di eventuali danni procurati a Terzi nello svolgimento delle attività professionali affidate ai propri dipendenti (attività legali, di progettazione, di direzione lavori, di collaudo, ecc.), senza alcun riferimento a specifici interventi.



Nondimeno, qualora con il personale interno non si riesca a far fronte a picchi di lavoro (anche in relazione a scadenze imperative) si può ricorrere a soggetti esterni ad AQP. Le procedure sotto illustrate disciplinano il ricorso all'esterno in conformità ai criteri generali rivenienti dalla normativa di settore. In particolare, per quanto attiene ai soggetti di cui all'art.90, comma 1, lett. a, b e c, del d.lgs.163/2006 e s.m.i. (Uffici tecnici Stazioni Appaltanti, ecc.), l'Azienda in data 19/04/2013 ha già stipulato apposita Convenzione con il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Puglia e la Basilicata, e in data 15/05/2013 ha pubblicato un avviso finalizzato ad individuare ulteriori Organismi idonei per le attività tecniche.

Tuttavia, in caso di momentanea indisponibilità del personale delle suddette amministrazioni e/o di carenza di manifestazioni di interesse da parte delle stesse amministrazioni, AQP dovrà ricorrere agli ulteriori soggetti di cui al richiamato art.90, comma 1, del d.lgs.163/2006 e s.m.i. (liberi professionisti, società di ingegneria, ecc.), in conformità ai criteri generali dettati dalla normativa di settore e secondo le particolari procedure nel seguito illustrate.

Tanto premesso, si passano in rassegna le principali modifiche introdotte dalla presente direttiva.

1. Responsabile del Procedimento

Come accennato, avuto riguardo alle procedure vigenti, per ognuna delle tre fasi principali dell'attuazione degli interventi (progettazione, affidamento ed esecuzione) viene designato un distinto Responsabile del Procedimento.

Nondimeno, poiché le tre fasi sopra accennate dovrebbero essere intimamente connesse e alternarsi senza soluzione di continuità, allo stato si registrano inutili sovrapposizioni di competenze, con inevitabili dilatazioni della tempistica relativa all'attuazione degli interventi, dovute soprattutto al passaggio di consegne tra le diverse figure.

Basti pensare ai contrattempi che si verificano nel caso dell' "appalto complesso", come illustrato in dettaglio al successivo paragrafo 5, causati dalla notevole interferenza della fase di progettazione con quella di aggiudicazione, oppure alle difficoltà cui spesso è soggetto – in corso d'opera – il "Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione", che ignora la genesi e lo sviluppo della fase di progettazione.

Pertanto, in analogia a quanto previsto in generale dal richiamato articolo 10 del Codice ed anche se il comma 9 dello stesso articolo prevede – per le Stazioni Appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e Enti pubblici – la possibilità di individuare uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, si dispone che, a far data dalla presente, la figura del Responsabile del Procedimento deve essere **unica** per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione,.

Con particolare riferimento alla fase di gara, il Responsabile Unico del Procedimento, in conformità alle disposizioni dell'art.10 – comma 1- lett.h) del DPR 207/10, proporrà alla Stazione Appaltante – e per essa a DIRAC – il sistema di affidamento delle attività di competenza. Tale proposta dovrà essere recepita nel Documento Preliminare alla Progettazione ai sensi dell'art 15 comma 5 del DPR 207/10. Successivamente, in considerazione della configurazione organizzativa dell'Azienda, DIRAC attuerà l'intera procedura relativa alla scelta del contraente fino alla stipula del contratto di appalto – assumendone la piena responsabilità – tenendo costantemente aggiornato il RUP.

Per le ulteriori fasi, il RUP continuerà ad espletare gli adempimenti di competenza con le ben note modalità disciplinate sia dalla normativa di settore, sia dalle procedure aziendali, così come aggiornate e/o integrate dalla presente direttiva.



2. Attività di progettazione

Accertata una temporanea indisponibilità – nel proprio organico – di professionalità adeguate all'oggetto della progettazione da eseguire, le competenti Direzioni interpellano gli organismi tecnici delle pubbliche Amministrazioni che abbiano manifestato interesse a seguito dell'avviso pubblico, quindi:

- in caso di esito positivo, di concerto con DIRAC, formalizzano con l'Amministrazione prescelta i termini di affidamento delle attività di progettazione in parola, inclusi gli aspetti inerenti al rimborso dei costi che AQP dovrà riconoscere ai sensi del comma 3 dell'art.33 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.;
- in caso di esito negativo, richiedono a DIRAC di selezionare i soggetti esterni di cui al comma 1 dell'art.90 lett.d), e), f), f-bis), g) ed h) del Codice (liberi professionisti singoli od associati, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti, ecc.);
- per incarichi di importo pari o superiore a 100.000,00 euro (si rammenta che il compenso andrà quantificato in conformità al D.M. n.140/12 ovvero alla successiva normativa di settore vigente tempo per tempo), in conformità al disposto normativo di cui all'art.91, comma 1, del D.Lgs. 163/06, viene espletata una gara d'appalto da esperirsi alternativamente con procedura "aperta", "ristretta" o "negoziata" ex art.232, comma 13, del D.Lgs. 163/06; in particolare, per le procedure negoziate i fornitori saranno selezionati, ai sensi del comma 13 dell'art.232 dello stesso D.Lgs 163/06, tra i candidati annoverati nell'Albo "aperto e permanente" connesso al sistema di qualificazione già istituito da AQP, che dovrà essere opportunamente ampliato con diverse e/o ulteriori professionalità;
- per gli incarichi di importo inferiore a 100.000,00 euro è consentito l'affidamento ai predetti soggetti esterni nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo quanto previsto dall'art.91, comma 2, e dall'art.57, comma 6, del Codice nonché dall'art. 267 del DPR 207/10;
- in conformità alle citate procedure, DIRAC utilizzerà il proprio sistema telematico di acquisto sia per pubblicare le procedure di affidamento, sia per effettuare la selezione dei fornitori già inseriti nel richiamato Albo Fornitori appositamente istituito;
- in particolare, nel caso degli incarichi di importo inferiore a 100.000,00 euro, di volta in volta saranno invitati dal sistema almeno 10 candidati, preselezionati in funzione delle caratteristiche dell'opera da progettare, e comunque nel rispetto del suindicato criterio di rotazione, indicando loro i seguenti elementi caratteristici (che formeranno oggetto di apposito disciplinare):
 - oggetto dell'incarico
 - condizioni dell'incarico
 - termini di scadenza di presentazione dell'offerta
 - modalità di compilazione dell'offerta
 - documentazione da allegare all'offerta
 - modalità di invio dell'offerta
 - requisiti specifici di ammissione
 - criteri di aggiudicazione
- l'aggiudicatario sarà individuato sulla base dei seguenti criteri:
 - curriculum professionisti

- ribasso percentuale sul corrispettivo a base di gara
 - possesso eventuale certificazione di conformità alla ISO 9001 per le attività oggetto dell'incarico
- successivamente, occorrerà formalizzare l'accettazione dell'incarico da parte del soggetto come sopra individuato che, in quella sede, dovrà dichiarare – ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/00 – l'inesistenza di eventuali cause di incompatibilità e di astensione;
 - le relative spese devono essere previste nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante.

Nel caso in cui sia necessario avvalersi di sole attività accessorie e/o servizi specialistici di assistenza a supporto dei progettisti interni (con tassativa esclusione delle attività di progettazione), qualora il loro corrispettivo sia stimato pari o inferiore ad €20.000,00 la scelta del contraente è demandata ai Dirigenti delle UU.OO. richiedenti la prestazione.

La attività di progettazione dovrà seguire gli indirizzi indicati dal Responsabile del Procedimento nel Documento Preliminare alla Progettazione, che anche ai fini dell'attivazione dell'intervento dovrà essere inviato a DIRAF/PIMAF in uno al cronoprogramma dell'intervento.

La DIRAF/PIMAF procederà alla verifica della congruità dei contenuti del DPP in particolare verificando la coerenza rispetto gli strumenti di pianificazione esterna (PTA, PdA etc).

3. Attività di verifica (artt.44 e segg. del Regolamento)

Al fine di assicurare uno svolgimento dell'attività efficiente e trasparente, vengono individuate le seguenti procedure, nel rispetto della normativa di riferimento:

- il Responsabile Unico del Procedimento effettua la verifica di progetti di opere a rete di importo < €1.000.000 o di opere puntuali di importo < €500.000, fatta eccezione per gli interventi relativi agli impianti depurativi (per i quali la soglia è ridotta ad €100.000) e per quelli già cofinanziati o giudicati cofinanziabili da DIRAF/PIMAF (a prescindere dall'importo); per gli interventi di manutenzione straordinaria, i suddetti limiti devono riferirsi agli importi degli stessi interventi al netto del valore delle forniture;
- la verifica di tutti i restanti progetti viene assicurata dall'apposito Ufficio Tecnico istituito presso la DIRID /INRID ai sensi del richiamato art.47 del DPR 207/10 .

Fino al 08/06/2014 (tre anni dall'entrata in vigore del regolamento), l'Ufficio così istituito – ai sensi del comma 18 dell'art.357 del DPR 207/10 – è esentato dal possesso del sistema di controllo interno e, quindi, può verificare qualsivoglia progetto, senza alcun limite per l'importo dei lavori; successivamente, per quanto riportato in premessa, lo stesso Ufficio potrà verificare progetti con lavori di importo fino a 20 Mln di euro, se dotato di un sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, nonché progetti con lavori di importo oltre i 20 Mln di euro, se accreditato quale Organismo di Ispezione di tipo B (interno alla Stazione Appaltante), definito ai sensi della norma europea UNI 17020.

Per quanto sopra, l'Unità di nuova istituzione dovrà conseguire – entro il termine del 08/06/2014 – almeno la certificazione (ai sensi della norma UNI EN ISO 9001) del proprio sistema di qualità, per tendere – in una fase successiva – al suo accreditamento quale Organismo di Ispezione di tipo B.

Resta in capo al Responsabile del Procedimento l'accertamento della coerenza della progettazione e del suo inquadramento con il Documento Preliminare alla Progettazione, le norme e con le disposizioni da rispettare in caso di cofinanziamento da parte di Enti terzi nonché



dell'effettiva copertura finanziaria dell'intervento e del suo recepimento nel budget aziendale – previa formale conferma di DIRAF sentita DIRAM – necessaria a garantire il regolare flusso dei pagamenti connessi alla fase attuativa.

Nei casi di inesistenza e/o di carenza di organico del personale di AQP preposto alle verifiche in argomento, la DIRID/INRID dovrà osservare le stesse procedure illustrate nel caso della progettazione, di seguito sintetizzate:

- accertata una temporanea indisponibilità – nel proprio organico – di professionalità adeguate all'oggetto della prestazione da eseguire, DIRID/INRID interpella gli organismi tecnici delle pubbliche Amministrazioni che abbiano manifestato interesse a seguito dell'avviso pubblico, quindi:
 - in caso di esito positivo, di concerto con DIRAC, formalizza con l'Amministrazione prescelta i termini di affidamento delle attività di progettazione in parola, inclusi gli aspetti inerenti al rimborso dei costi che AQP dovrà riconoscere ai sensi del comma 3 dell'art.33 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.;
 - in caso di esito negativo, richiede a DIRAC di selezionare i soggetti esterni di cui al comma 1 dell'art.90 lett.d), e), f), f-bis), g) ed h) del Codice (liberi professionisti singoli od associati, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti, ecc.);
- per incarichi di importo pari o superiore a 100.000,00 euro (si rammenta che il compenso andrà quantificato in conformità al D.M. n.140/12 ovvero alla successiva normativa di settore vigente tempo per tempo) viene espletata una gara d'appalto con procedura "aperta", "ristretta" o "negoziata" con bando secondo le modalità e le procedure stabilite dall'art.51 del DPR 207/2010;
- per gli incarichi di importo inferiore a 100.000,00 euro è consentito l'affidamento ai predetti soggetti esterni nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo quanto previsto dall'art.91, comma 2, e dall'art.57, comma 6, del Codice nonché dall'art. 267 del DPR 207/10;
- in tale ultimo caso, DIRAC utilizzerà il proprio sistema telematico di acquisto sia per pubblicare le procedure di affidamento, sia per effettuare la selezione dei fornitori già inseriti nel richiamato Albo Fornitori appositamente istituito;
- in ogni caso, la DIRID predisporrà – di concerto con DIRAC - una bozza di disciplinare d'incarico, da allegare ai provvedimenti di nomina, in cui saranno definiti i criteri di quantificazione del compenso e la durata presunta dell'incarico;
- ultimata la procedura di selezione, occorrerà formalizzare l'accettazione dell'incarico da parte del soggetto come sopra individuato che, in quella sede, dovrà dichiarare – ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/00 – l'inesistenza di eventuali cause di incompatibilità e di astensione, incluse quelle di cui agli artt. 48 e 50 del Regolamento);
- le relative spese devono essere previste nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante.

Lo stesso iter sarà praticato anche nel caso in cui DIRID/INRID manifesti l'esigenza di avvalersi soltanto di un servizio specialistico di assistenza.

4. Approvazione dei progetti

Per i progetti attinenti a lavori di manutenzione straordinaria e/o di costruzione di tronchi idrici o fognanti di importo < €1.000.000 per opere a rete e di importo < €500.000 per opere puntuali di



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



competenza delle MAT, eccettuati gli interventi cofinanziati e quelli relativi agli impianti depurativi, il relativo provvedimento di approvazione sarà emesso dal Manager della MAT previa istruttoria del Responsabile del Procedimento ed inviato alla DIRAF/PIMAF in uno al verbale di validazione.

Nei restanti casi, il Responsabile Unico del Procedimento dovrà curare comunque tutto l'iter relativo all'approvazione dei progetti di pertinenza, dalla predisposizione della proposta all'Organo Aziendale competente per l'approvazione in parola (corredata della bozza dell'atto di approvazione) – assentita dal Direttore competente – alla verifica della Copertura Finanziaria, all'acquisizione del provvedimento di approvazione.

In particolare, l'emanazione del ridetto provvedimento sarà disciplinata come segue:

- per i progetti con lavori di importo minore o uguale ad € 5.000.000, il relativo provvedimento di approvazione sarà emesso a cura del Direttore competente previa istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento e verifica della DIRAF in merito alla copertura finanziaria dell'investimento;
- per i progetti con lavori di importo superiore ad € 5.000.000 e fino ad € 20.000.000, il relativo provvedimento finale di approvazione sarà emesso a cura del Direttore Generale previa proposta del Responsabile Unico del Procedimento, autorizzata dal Direttore competente e verifica della DIRAF in merito alla copertura finanziaria dell'investimento;
- per i progetti di importo superiore ad € 20.000.000, il relativo provvedimento di approvazione sarà emesso a cura dell'Amministratore Unico previa proposta del Responsabile Unico del Procedimento, autorizzata dal Direttore competente, verificata dalla DIRAF in termini di copertura finanziaria e quindi dal Direttore Generale.

Per tutti i progetti che nel corso dello sviluppo della progettazione conducono ad un valore di Quadro Economico superiore a quello originariamente previsto negli strumenti di pianificazione degli Enti Finanziatori ovvero dall'Autorità Idrica Pugliese, prima dell'approvazione finale da parte di AQP, il Responsabile del Procedimento, acquisita l'apposita autorizzazione da parte del Manager della MAT ovvero del Direttore Competente, dovrà inviare la necessaria documentazione tecnica/amministrativa alla DIRAF affinché quest'ultima possa acquisire da parte dei finanziatori la copertura finanziaria relativamente all'importo eccedente.

Per ogni progetto, completata la fase di approvazione in argomento, il Responsabile Unico del Procedimento trasmetterà a DIRAF lo stesso progetto corredato dell'atto di approvazione in parola, del documento di validazione, del verbale conclusivo di verifica, dell'attestazione di cui al comma 1 dell'art.106 del DPR 207/10 nonché della conferma della copertura finanziaria dell'intervento, al fine di consentire il regolare espletamento della gara di appalto.

5. Autorizzazioni “post gara”

Le problematiche relative alle autorizzazioni in oggetto sono essenzialmente riconducibili al caso dell' “appalto complesso” di cui all'art.168 del Regolamento, come accennato in premessa. Dunque, l'Appaltatore – soltanto ad aggiudicazione definitiva avvenuta – deve limitarsi a coadiuvare (in qualità di progettista) il Responsabile del Procedimento in fase di progettazione nell'acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri necessari, poi oggetto di verifica ai sensi dei ridetti artt.47 e segg. del Regolamento. Attualmente, le verifiche post-aggiudicazione di questa natura vengono trasferite immediatamente al Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, nel mentre la definizione del progetto da realizzarsi non è ancora compiuta; tanto ha comportato una serie di problemi che sarebbero stati evitati rimandando il trasferimento delle competenze in parola al Responsabile del procedimento in fase di progettazione (come il

Regolamento intende). Resta in capo all'affidatario – senza alcun compenso aggiuntivo – ogni adeguamento del progetto alle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti Terzi. La stipula del contratto è subordinata al perfezionamento dei suddetti adempimenti. In ogni caso, spetta all'Appaltatore-Progettista, in fase di redazione del progetto definitivo, sentire i suddetti Enti per il corretto inquadramento delle scelte progettuali e dichiararne l'attuabilità, con particolare riferimento a quanto proposto come oggetto di variante rispetto al progetto posto a base di gara. Tali accertamenti preliminari non possono identificarsi con l'acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri finali (che, si ribadisce, compete al Responsabile del Procedimento) e quindi, a differenza di quanto avviene, non andrà più richiesta ai concorrenti alcuna dichiarazione in ordine all'impegno ad acquisire le predette autorizzazioni finali.

L'istituzione di un unico Responsabile del Procedimento contribuirà non poco, evidentemente, anche alla risoluzione delle problematiche in argomento.

6. Perizie di variante

Tutte le perizie di variante che comportano una variazione del Budget approvato o anche delle voci di quadro economico assentiti nell'ambito dei disciplinari sottoscritti con gli Enti Finanziatori, ai fini della copertura finanziaria devono essere autorizzate dalla DIRAF. Allo scopo il Responsabile del Procedimento, acquisita l'apposita autorizzazione da parte del Dirigente della U.O. competente e/o dal Direttore Competente, dovrà inviare la necessaria documentazione tecnica/amministrativa alla DIRAF affinché quest'ultima possa acquisire da parte dei finanziatori la copertura finanziaria relativamente all'importo eccedente.

- Perizie di variante con variazione di importo dei lavori inferiore al 5%

Se la perizia di variante comporta variazioni di importo dei lavori contenute nel 5% dell'importo contrattuale originario, la stessa, corredata di tutte le autorizzazioni e nullaosta necessari, è approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, ed alla DIRAF per l'aggiornamento del quadro economico.

Ai sensi del comma 4 dell'art.161 del DPR 207/2010, la perizia è accompagnata da apposito atto di sottomissione sottoscritto anche solo dall'Appaltatore e dal Responsabile Unico del Procedimento.

Il Direttore dei Lavori predispone uno specifico Ordine di Servizio per ordinare all'appaltatore l'esecuzione dei maggiori lavori contemplati nella variante, riportando nello stesso gli estremi dell'intervenuta approvazione.

- Perizie di variante con variazione di importo dei lavori superiore al 5% ma senza variazione dell'importo complessivo del Quadro economico

Se la perizia di variante comporta variazioni di importo dei lavori superiori al 5% dell'importo contrattuale originario ma senza variazione dell'importo complessivo del Quadro economico, la stessa, corredata di tutte le autorizzazioni e nullaosta necessari, è sottoposta, previa informativa all'Ente finanziatore, all'approvazione del Dirigente della U.O. da cui dipende gerarchicamente il Responsabile Unico del Procedimento.

Se l'importo delle variazioni è contenuto nel 20% dell'importo contrattuale, ai sensi del comma 4 dell'art.161 del DPR 207/2010 la perizia è accompagnata da apposito atto di sottomissione sottoscritto anche solo dall'Appaltatore e dal Responsabile Unico del Procedimento; se, invece, l'importo delle variazioni eccede il 20% dell'importo contrattuale, ai sensi del comma 4 dell'art.161 del DPR 207/2010 DIRAC/CASAC, ricevuta copia dell'atto di approvazione della perizia di variante, cura il perfezionamento del conseguente atto integrativo sulla base della bozza già sottoscritta dall'Appaltatore per preventiva accettazione.

Il Direttore dei Lavori predispone uno specifico Ordine di Servizio per ordinare all'Appaltatore l'esecuzione dei maggiori lavori contemplati nella variante, riportando nello stesso gli estremi dell'intervenuta approvazione.

- Perizie di variante con variazione di importo dei lavori superiore al 5% e con variazione dell'importo complessivo del Quadro economico

Se la perizia di variante comporta variazioni di importo dei lavori superiori al 5% dell'importo contrattuale originario e con variazione dell'importo complessivo del Quadro economico, la stessa, corredata di tutte le autorizzazioni e nullaosta necessari nonché della relazione del Responsabile Unico del Procedimento, assentita dal Dirigente della U.O. di appartenenza e dal Direttore competente, viene sottoposta all'esame di DIRAF, di DIRAM e di DIRAC.

In particolare, DIRAC/CASAC esprime parere in merito alla regolarità formale dell'iter procedurale seguito ai fini dell'adozione della stessa perizia con riferimento a quanto previsto dalla normativa in vigore, e DIRAF-sentita DIRAM – esprime parere in merito alla relativa copertura finanziaria.

La Direzione competente, acquisiti i pareri favorevoli delle suddette Direzioni aziendali e il nulla osta del Direttore Generale, previa informativa all'Ente finanziatore sottopone la perizia di variante all'approvazione dell'Amministratore Unico.

Se l'importo delle variazioni è contenuto nel 20% dell'importo contrattuale, ai sensi del comma 4 dell'art.161 del DPR 207/2010 la perizia è accompagnata da apposito atto di sottomissione sottoscritto anche solo dall'Appaltatore e dal Responsabile Unico del Procedimento; se, invece, l'importo delle variazioni eccede il 20% dell'importo contrattuale, ai sensi del comma 4 dell'art.161 del DPR 207/2010 DIRAC/CASAC, ricevuta copia dell'atto di approvazione della perizia di variante, cura il perfezionamento del conseguente atto integrativo sulla base della bozza già sottoscritta dall'Appaltatore per preventiva accettazione .

Il Direttore dei Lavori predispone uno specifico Ordine di Servizio per ordinare all'appaltatore l'esecuzione dei maggiori lavori contemplati nella variante, riportando nello stesso gli estremi dell'intervenuta approvazione.

- Perizie di variante in diminuzione proposte dall'appaltatore

L'appaltatore può formulare una proposta di variante in diminuzione attraverso una perizia tecnica, ai sensi dell'art.162 del DPR 207/2010, corredata anche degli elementi di valutazione economica e della dimostrazione dell'esistenza dei necessari presupposti, presentandola al Direttore dei Lavori.

Il Direttore dei Lavori valuta la proposta presentata ed entro 10 giorni la trasmette al Responsabile Unico del Procedimento con il proprio parere di merito.

Il Responsabile Unico del Procedimento, acquisito il parere favorevole del Progettista e il successivo nulla osta di DIRAC/CASAC, comunica all'appaltatore le proprie determinazioni entro 30 giorni.

In caso di accettazione delle proposte, il Responsabile Unico del Procedimento procede alla predisposizione dello schema dell'atto contrattuale aggiuntivo, che trasmette a DIRAC/CASAC per il suo perfezionamento, nonché all'Ente finanziatore ed alla DIRAF per l'aggiornamento del quadro economico.

Nel caso in cui il Capitolato Speciale di Appalto preveda che le economie derivanti dalla proposta in discorso siano ripartite in parti uguali tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, il Responsabile del Procedimento - perfezionata la procedura sopra indicata - provvederà tempestivamente all'emissione dell' apposito certificato di pagamento in favore dello stesso Appaltatore.

7. Commissioni giudicatrici

AQP – in qualità di Stazione Appaltante – è tenuta a nominare le Commissioni giudicatrici finalizzate ad effettuare la scelta dei soggetti affidatari dei vari contratti.

Come accennato, ogni Commissione deve essere presieduta necessariamente da un dirigente e/o da un funzionario della Stazione Appaltante con funzioni apicali, mentre gli altri componenti diversi dal Presidente possono essere anche esterni (art.84 del Codice appalti).

Al fine di procedere alla designazione delle stesse Commissioni DIRAC/COMAC istituisce, con il supporto di DIRRU, un elenco dei possibili Presidenti e due elenchi di altri dipendenti di AQP da individuare quali Commissari diversi dal Presidente, caratterizzati da diverse fasce di anzianità e professionalità.

In particolare, con riferimento a tali ultimi elenchi, il primo annovererà dipendenti con anzianità di servizio oltre i dieci anni, mentre il secondo recherà dipendenti con anzianità di servizio oltre i cinque anni.

I due Commissari diversi dal Presidente saranno individuati da COMAC – tenuto conto del criterio della rotazione e della complessità dell'appalto – dai suindicati elenchi.

Inoltre, gli stessi elenchi – da aggiornarsi trimestralmente – dovranno evidenziare eventuali temporanee indisponibilità del Commissario.

Nel caso di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il Direttore DIRAC – acquisita la condivisione del Direttore Generale – proporrà all'Amministratore Unico i nominativi individuati per la costituzione della Commissione. Negli altri casi (inclusa l'ipotesi in cui debba designarsi un Nucleo Tecnico di valutazione dell'anomalia delle offerte) il Direttore DIRAC emanerà direttamente il provvedimento di nomina della Commissione.

In tutti i provvedimenti in discorso dovranno essere indicati i termini entro cui saranno conclusi i lavori della Commissione.

Nell'ipotesi di dichiarata indisponibilità dei componenti diversi dal Presidente, COMAC ricorrerà automaticamente al personale di altre amministrazioni aggiudicatrici convenzionate (comma 8 – art.84 del Codice appalti), tenendo conto sempre sia della complessità del contratto da affidare, sia del criterio della rotazione.

Allo scopo, in data 19/04/2013 è stata perfezionata la citata Convenzione “quadro” con il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Puglia e la Basilicata.

In caso di momentanea indisponibilità anche del personale delle suddette amministrazioni, in conformità alle disposizioni del richiamato comma 8 dell'art.84 del Codice Appalti COMAC attingerà con un criterio di rotazione – sempre per la designazione di Commissari diversi dal Presidente – ai professionisti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

A tal fine COMAC richiede periodicamente nominativi di candidati sia agli Ordini degli Ingegneri delle Province Pugliesi, sia al Politecnico di Bari.

In ogni caso, per la designazione di tutti i Commissari esterni COMAC predispone una bozza di disciplinare d'incarico, da allegare ai provvedimenti di nomina, in cui sono anche definiti i criteri di quantificazione del compenso e la durata presunta dell'incarico.



Successivamente, si procederà alla formalizzazione dell'accettazione dell'incarico da parte dei professionisti esterni come sopra individuati; in quella sede gli stessi dovranno dichiarare, ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/00, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5 e 7, del codice appalti.

Nel caso dei professionisti dipendenti delle amministrazioni convenzionate, saranno richiamate anche le clausole di cui alle rispettive convenzioni.

Le spese relative alle prestazioni in discorso (quantificate in conformità ai criteri generali e alle limitazioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture n.14154 del 31/10/2007) devono essere previste nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante.

8. Commissioni collaudatrici

Innanzitutto si premette che per lavori di importo lordo fino a 1 milione di euro, salvo situazioni di particolare complessità segnalate dal Responsabile del Procedimento, va sempre redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, in virtù della facoltà concessa alle Stazioni Appaltanti dal comma 3 dell'art.141 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. In tale ipotesi, qualora sorga la necessità di procedere ad un collaudo statico, le competenti Direzioni – su segnalazione del Responsabile del Procedimento – provvedono a nominare il collaudatore statico e a darne contestuale notizia a COMAC.

Nei restanti casi, a norma del comma 2-bis dell'art.120 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. AQP – in qualità di Stazione Appaltante – è tenuta ad affidare gli incarichi di collaudo relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture prioritariamente ai propri dipendenti; in caso di temporanea indisponibilità di idoneo personale interno, devono essere osservate – sostanzialmente – le stesse procedure innanzi illustrate nel caso della progettazione.

Tanto premesso, in considerazione delle funzioni attribuite sull'argomento a COMAC dall'Ordine di Servizio n.183 del 26/02/2013 (...partecipare direttamente alle Commissioni di Collaudo...), l'Area avrà un'adeguata dotazione di personale, sia dal punto di vista del numero, sia dal punto di vista dei requisiti professionali richiesti dal ruolo di collaudatore.

Al riguardo si dispone – interpretando in senso lato il principio di incompatibilità di cui all'articolo 141, comma 5, del codice appalti – che i dipendenti individuati per il collaudo delle opere non debbano fare parte delle Direzioni preposte alla progettazione e all'esecuzione delle stesse opere, garantendo così la completa terzietà dell'Organo di Collaudo e la conseguente imparzialità delle verifiche di propria competenza.

Il Direttore DIRAC emette i provvedimenti di nomina delle Commissioni.

In caso di carenza e/o di momentanea indisponibilità di personale tecnico, ovvero di contingente difficoltà a svolgere tutte le funzioni di istituto attribuite dal ridetto Ordine di Servizio n.183 del 26/02/2013, COMAC proporrà senz'altro al Direttore DIRAC la nomina di personale di altre amministrazioni aggiudicatrici convenzionate, tenendo conto sempre sia delle competenze tecniche richieste dalla tipologia del contratto da affidare, sia del criterio della rotazione.

Allo scopo, la citata Convenzione “quadro” con il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Puglia e la Basilicata prevede l'eventualità che AQP possa avvalersi di funzionari della stessa Amministrazione anche per la formazione delle Commissioni Collaudatrici.





In caso di momentanea indisponibilità anche del personale delle suddette amministrazioni, COMAC – di concerto con ASEAC – curerà la selezione di soggetti esterni in conformità alle stesse procedure innanzi illustrate per il caso della progettazione, ovvero:

- per incarichi di importo pari o superiore a 100.000,00 euro (si rammenta che il compenso andrà quantificato in conformità al D.M. n.140/12 e al comma 4 dell'art.238 del DPR 207/10, ovvero alla successiva normativa di settore vigente tempo per tempo), in conformità al disposto normativo di cui all'art.91, comma 1, del D.Lgs. 163/06, viene espletata una gara d'appalto da esperirsi alternativamente con procedura "aperta", "ristretta" o "negoziata" ex art.232, comma 13, del D.Lgs. 163/06; in particolare, per le procedure negoziate i fornitori saranno selezionati, ai sensi del comma 13 dell'art.232 dello stesso D.Lgs 163/06, tra i candidati annoverati nell'Albo "aperto e permanente" connesso al sistema di qualificazione già istituito da AQP, che dovrà essere opportunamente ampliato con diverse e/o ulteriori professionalità;
- per gli incarichi di importo inferiore a 100.000,00 euro è consentito l'affidamento ai predetti soggetti esterni nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo quanto previsto dall'art.91, comma 2, e dall'art.57, comma 6, del Codice nonché dall'art. 267 del DPR 207/10;
- in conformità alle citate procedure, DIRAC utilizzerà il proprio sistema telematico di acquisto sia per pubblicare le procedure di affidamento, sia per effettuare la selezione dei fornitori già inseriti nel richiamato Albo Fornitori appositamente istituito.

In ogni caso, per la designazione di tutti i Commissari esterni COMAC predisporrà una bozza di disciplinare d'incarico, da allegare ai provvedimenti di nomina, in cui saranno definiti i criteri di quantificazione del compenso e la durata presunta dell'incarico.

Successivamente, si procederà alla formalizzazione dell'accettazione dell'incarico da parte dei professionisti esterni come sopra individuati; in quella sede gli stessi dovranno dichiarare, ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/00, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 141, comma 5, del codice appalti.

Nel caso dei professionisti dipendenti delle amministrazioni convenzionate, saranno richiamate anche le clausole di cui alle rispettive convenzioni.

A norma dell'art.216 del DPR 207/10, tutti i soggetti esterni di cui sopra non potranno essere incaricati di un nuovo collaudo se non saranno trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni relative all'ultimo affidamento.

Le spese relative alle prestazioni in discorso devono essere previste nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante.

firmato
Gioacchino Maselli



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

